

Definizione delle somme non pignorabili ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00 - Secondo Semestre 2024

L'art. 159 del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali) prevede che:

"Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata [...] occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere."

Di seguito si riporta il prospetto attestante le somme ritenute non pignorabili dall'Ente:

NORMATIVA	DESCRIZIONE	II° SEMESTRE 2024
<i>Dlgs 267/2000 - Art. 159, comma 2, lett. a)</i>	<i>a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali</i>	179.819,41
<i>Dlgs 267/2000 - Art. 159, comma 2, lett. b)</i>	<i>b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari</i>	55.077,23
<i>Dlgs 267/2000 - Art. 159, comma 2, lett. c)</i>	<i>c) espletamento dei servizi locali indispensabili</i>	2.970.601,28
	TOTALE GENERALE	3.205.497,92

Nota: per l'individuazione dei servizi locali indispensabili l'Ente ha fatto riferimento al Decreto pubblicato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del Tesoro 28 maggio 1993 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1993), il quale individua per i Comuni il seguente elenco di servizi:

- servizi connessi agli Organi Istituzionali
- servizi di Amministrazione Generale, compreso il servizio Elettorale
- servizi connessi all'Ufficio Tecnico Comunale
- servizi di Anagrafe e Stato Civile
- servizio statistico
- servizi connessi alla giustizia
- servizi di Polizia locale e di Polizia amministrativa
- servizio della Leva Militare
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della salute pubblica
- servizi di istruzione primaria e secondaria
- servizi necroscopici e cimiteriali
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile
- servizi di fognature e depurazione
- servizi di nettezza urbana
- servizi di viabilità e illuminazione pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MARIA TERESA ROGGERO